

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità dell'art. 9, comma 21 d.l. n. 78 del 2010 nel testo risultante dalla legge di conversione e disposizioni successive, in relazione alle modalità di individuazione della base di calcolo della contribuzione pensionistica la quale non può tener conto di emolumenti che, per effetto del blocco degli incrementi retributivi, non sono stati percepiti dal pubblico dipendente.

La Corte ha anche chiarito come non possa invocarsi – con conseguente manifesta inammissibilità della questione – quale parametro interposto di costituzionalità la previsione di un Protocollo CEDU non ancora ratificato, fermo restando, ai fini della tutela apprestata dalla Convenzione, che gli incrementi retributivi sterilizzati non costituiscono un "bene" poiché non sono mai entrati nel patrimonio dei pubblici dipendenti e che il trattamento pensionistico non può subire incrementi in ragione di una retribuzione non percepita e non spettante.

Corte costituzionale, sentenza 27 luglio 2020, n. 167 – Pres. Cartabia, Red. Amoroso

Impiegato dello stato e pubblico – Blocco degli incrementi stipendiali – Conseguente base di calcolo della contribuzione previdenziale – Questioni manifestamente inammissibili di legittimità costituzionale

Impiegato dello stato e pubblico – Blocco degli incrementi stipendiali – Conseguente base di calcolo della contribuzione previdenziale – Questioni infondate di legittimità costituzionale

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e dell'art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», sollevate – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Roma il 4 novembre 2000 – dalla Corte di conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo (1).

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e dell'art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia e in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 5 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo (2).

(1-2) I. – La Corte costituzionale ha in parte dichiarato manifestamente inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti con due distinte ordinanze della Sezione giurisdizionale per la Lombardia e della Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo – per violazione dei parametri di cui agli artt. 2, 3, 36, 38, 53, 117 primo comma Cost., art. 1 Protocollo addizionale e protocollo 12 CEDU – dell'art. 9, comma 21, secondo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella l. 30 luglio 2010, n. 122, dell'art. 16, comma 1, lettera b) e del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella l. 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (“Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111”), e dell'art. 1, comma 256, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.

La prima di tali disposizioni, ossia l'art. 9, comma 21, d.l. n. 78 del 2010, stabilisce che “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai

fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.

Le questioni sono state sollevate nell'ambito di due giudizi pensionistici instaurati da militari i quali hanno chiesto l'annullamento del provvedimento di determinazione della pensione e la conseguente rideterminazione da effettuarsi tenendo conto delle progressioni di carriera maturate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014, nonché delle classi e degli scatti stipendiali maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015.

La domanda dei ricorrenti discende dalla avvenuta determinazione del calcolo della contribuzione previdenziale sulla base della retribuzione percepita nell'intervallo di tempo della vigenza della disciplina censurata, con effetti negativi sul trattamento pensionistico che avrebbero assunto carattere permanente.

II. – Il percorso argomentativo della Corte – la quale ha preliminarmente dichiarato l'inammissibilità della censura di violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. n. 12 CEDU, per l'assorbente ragione della mancata ratifica di tale Protocollo (cfr. Corte cost., 8 novembre 2018, n. 194, in *Foro it.*, 2019, I, 70) – si articola nei seguenti passaggi:

- a) tutto il pubblico impiego è stato coinvolto dalla regola di conformazione della retribuzione degli incrementi stipendiali posta dal citato art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 la quale si inserisce in un assetto che consente di determinare in chiave di contenimento della spesa la retribuzione “*spettante*” a tutti i dipendenti pubblici nel periodo di blocco e nel quale:
 - a1) per il pubblico impiego non contrattualizzato la retribuzione è determinata senza tener conto né dei meccanismi di adeguamento retributivo altri di progressione automatica degli stipendi, né delle “*progressioni di carriera comunque denominate*”;
 - a2) simmetricamente, per il lavoro pubblico contrattualizzato si stabilisce che la retribuzione è determinata senza tener conto né delle “*progressioni di carriera comunque denominate*” (esattamente come per il pubblico impiego non contrattualizzato), né dei passaggi tra le aree, che sono parimenti assimilabili a progressioni di carriera;

b) in relazione alla medesima disposizione la giurisprudenza della Corte ha già affermato che:

- b1) il legislatore può temporaneamente congelare gli incrementi retributivi che, senza la regola limitativa posta dall'art. 9, comma 21 citato, sarebbero altrimenti spettati ai pubblici dipendenti, sempre che la retribuzione di risulta assicuri comunque il rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost.;
- b2) esigenze di politica economica giustificano interventi che, come quello in esame, comprimono solo temporaneamente gli effetti retributivi della progressione in carriera;
- b3) qualora la limitazione degli incrementi stipendiali sia tale da non compromettere l'adeguatezza complessiva della retribuzione, non può dubitarsi della legittimità della regola legale conformativa della retribuzione dei pubblici dipendenti;
- b4) quanto alle ricadute "*pensionistiche*" del blocco stipendiale, il calcolo della retribuzione con il criterio limitativo per il periodo di blocco costituisce, conseguentemente (e legittimamente), "*la base di calcolo della contribuzione previdenziale*" rilevante al fine della quantificazione del trattamento pensionistico, sia nel generalizzato sistema contributivo, sia in quello residuale ancora retributivo;
- b5) in tal senso, il differenziale tra la retribuzione percepita (perché "*spettante*" in ragione del criterio limitativo suddetto) e quella che altrimenti sarebbe stata percepita dal pubblico dipendente, ove tale criterio non fosse stato applicabile, rappresenta una quota di retribuzione virtuale non rilevante ai fini pensionistici, perché non spettante né percepita;
- b6) manca una disposizione che deroghi a tale effetto naturale della limitazione legale della retribuzione spettante nel quinquennio in questione, a differenza di quanto è invece previsto – come eccezione alla regola – da altre disposizioni dello stesso censurato art. 9 del d.l. n. 78 del 2010: I) sia al comma 2, secondo cui la riduzione percentuale delle retribuzioni superiori a una determinata soglia "*non opera ai fini previdenziali*"; II) sia al comma 22, quanto alle soppressioni di acconti e conguagli per il personale magistratuale, che parimenti "*non opera ai fini previdenziali*" e che, comunque, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima, perché "*eccede i limiti del raffreddamento delle dinamiche retributive*";
- b7) per il pubblico impiego non è prevista alcuna contribuzione figurativa su tale quota differenziale, altrimenti necessaria ove in ipotesi essa dovesse rilevare ai fini pensionistici;

- c) la ricaduta del blocco stipendiale sui trattamenti di quiescenza – sia che abbia ad oggetto incrementi retributivi automatici, sia che riguardi miglioramenti stipendiali per progressioni di qualifica – è quindi proporzionale alla contribuzione previdenziale sulla retribuzione effettivamente percepita dal dipendente e non altera il canone di complessiva adeguatezza delle pensioni di cui all'art. 38, secondo comma, Cost.;
- d) conseguentemente, una volta sterilizzati *ex lege*, per effetto della normativa censurata, gli automatismi retributivi nel quinquennio in questione, la retribuzione utile ai fini previdenziali è quella risultante dall'applicazione della predetta regola limitativa, senza che a tal fine rilevi il momento del collocamento in quiescenza, se nel corso del periodo di blocco o successivamente alla sua scadenza;
- e) tale assetto non è mutato neppure dopo il d. lgs. n. 94 del 2017 e dopo il d. lgs. n. 173 del 2019 – che hanno, rispettivamente, integrato e modificato il d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) con misure volte, tra l'altro a ridefinire il trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare e dettato norme correttive – trattandosi di norme che:
 - e1) sono riconducibili al normale sviluppo, nel tempo, della dinamica stipendiale;
 - e2) non sono volte a eliminare, per il passato, gli effetti del blocco degli automatismi retributivi, previsto dalle disposizioni censurate, quanto, piuttosto, a razionalizzare, per il futuro, il trattamento economico del personale ivi indicato legato al riordino delle carriere, agganciando la determinazione della retribuzione a un dato oggettivo, qual è il numero degli anni di servizio effettivo;
 - e3) danno luogo a un reinquadramento retributivo che non tocca affatto la contribuzione ai fini pensionistici per il periodo del blocco (semmai ci sarebbe solo un'incidenza limitata, e comunque meramente indiretta, quanto alla quota retributiva del trattamento pensionistico nella misura in cui essa ancora residualmente rilevi), fermo restando che limitatamente al personale militare con grado di ufficiale superiore e ufficiale generale, la retribuzione pensionabile nel periodo del blocco stipendiale continua a fare riferimento a quella percepita senza gli automatismi retributivi, sulla quale è destinata a essere calcolata la contribuzione utile al fine della liquidazione della pensione;
- f) in via di estrema sintesi:

- f1) in nessun caso – salvo disposizioni a carattere straordinario e derogatorio – è possibile ottenere un trattamento pensionistico che prescindendo dalla contribuzione effettivamente versata;
- f2) rimane nella discrezionalità del legislatore – nelle sue scelte di politica economica concernenti il livello dei trattamenti pensionistici nei limiti consentiti dall'esigenza dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico (art. 97, primo comma, Cost.) e nel rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) – prevedere, come condizione di miglior favore, la riliquidazione dei trattamenti di quiescenza includendo anche la quota di retribuzione che sarebbe spettata ai pubblici dipendenti in assenza del censurato blocco stipendiale;
- g) la disciplina non viola il principio di adeguatezza del trattamento pensionistico (art. 38, secondo comma, Cost.) e di sua proporzionalità alla retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), coniugato al principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) in considerazione che:
 - g1) per un verso, al fine di verificare il rispetto di questo principio occorre considerare il trattamento pensionistico complessivo e non già singole voci retributive, quali quelle costituite dagli incrementi retributivi automatici, congelati per effetto della normativa censurata;
 - g2) per altro verso, il sistema della previdenza obbligatoria è ispirato a un criterio solidaristico (art. 2 Cost.) e non già esclusivamente mutualistico: tale connotazione solidaristica giustifica e legittima l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale anche al di là di una stretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, con le prestazioni pensionistiche;
 - g3) il blocco degli automatismi retributivi e degli incrementi stipendiali in ragione delle progressioni di carriera nel lavoro pubblico, contrattualizzato e non, risponde a un'esigenza di contenimento della spesa complessiva per tale personale in modo da assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (artt. 81 e 97, primo comma, Cost.);
 - g4) la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che: I) in generale la garanzia dell'art. 38 Cost. è *“agganciata anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale”*; II) il principio di proporzionalità e adeguatezza dei trattamenti di quiescenza non comporta *“un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione”* di tale principio; III) con riferimento a misure di contenimento della spesa per i trattamenti retributivi e pensionistici del personale pubblico, la mancanza di forme di recupero e l'effetto di cosiddetto *“trascinamento”* nel tempo delle

misure di blocco e sterilizzazione costituiscono – in difetto di specifiche disposizioni di segno contrario – conseguenze di tale scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore;

h) la disciplina non viola neppure l'art. 53 Cost. quanto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e secondo un criterio di progressività. In tal senso va ribadito che:

h1) le misure di blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non hanno natura tributaria;

h2) la disposizione, dettata per contenere la spesa per il pubblico impiego (art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010), pone una regola per conformare la retribuzione spettante al pubblico dipendente e non prevede affatto un prelievo straordinario su una retribuzione più elevata, che risulterebbe diminuita in ragione dell'imposizione tributaria;

h3) è stata esclusa qualsivoglia valenza tributaria del blocco stipendiale con conseguente infondatezza, in particolare, delle questioni di costituzionalità sollevate sulla base di tale presupposto (*"[l]a norma censurata [...] non ha natura tributaria in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico"* (Corte cost., 6 maggio 2016 n. 96; 4 giugno 2014, n. 154; 12 dicembre 2013, n. 304, in *Diritti lavori mercati*, 2015, 153, con nota di TROJSI);

h4) l'articolazione testuale dell'art. 9, comma 21, citato e la sua evidente *ratio* confermano l'esclusione della natura tributaria: si tratta, invece, di una regola legale conformativa della retribuzione dei pubblici dipendenti nel quinquennio in questione, che integra, temporaneamente e in via eccezionale, la disciplina, legale o contrattuale, del trattamento retributivo per perseguire la finalità di contenerne il costo complessivo;

i) ai fini della verifica della violazione dell'art. 117, primo comma Cost. in relazione all'art. 1 del Prot. addiz. CEDU vanno distinti:

i1) la sterilizzazione degli incrementi retributivi sterilizzati (i quali non costituiscono un *"bene"* poiché non sono mai entrati nel patrimonio dei pubblici dipendenti, la cui retribuzione, nel periodo del blocco, non ha cessato di essere, nel complesso, sufficiente e proporzionata alla prestazione lavorativa);

i2) la riduzione di un trattamento pensionistico la quale può ricadere nell'ambito applicativo dell'evocata tutela convenzionale (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 19 luglio 2018, *Aielli ed altri contro Italia e Arboit ed altri contro Italia*), ciò che è diverso dal mancato riconoscimento di

un più elevato trattamento pensionistico in ragione di una retribuzione non percepita e non spettante.

III. – Per completezza si segnala:

j) sul blocco stipendiale ex art. 9, comma 21, d.l. n. 78 del 2010 dei docenti e ricercatori universitari:

j1) quanto alle pronunce della Corte costituzionale: Corte cost., 15 novembre 2018, n. 200 (*Riv. corte conti*, 2018, 5, 224), secondo cui non sono fondate “*le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall’art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione*”; in termini, ordinanza 5 maggio 2014, n. 113 (in *Giur. cost.*, 2014, 2028);

j2) T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 11 luglio 2019, n. 1754, la quale richiama T.a.r. per la Calabria 22 dicembre 2017, n. 2138 e T.a.r. per la Basilicata, 6 ottobre 2018, n. 650, secondo cui “*il Giudice delle leggi ha ritenuto: a) che le disposizioni censurate sono giustificate, nel loro complesso, dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica «in presenza del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato nonché temporalmente limitato dei sacrifici richiesti» (Corte cost., 17 dicembre 2013, n. 310, in *Giurisdiz. amm.*, 2013, ant., 441, con nota di ANCORA; *Mass. giur. lav.*, 2014, 568, con nota di ROMANO; *Giur. cost.*, 2013, 4966, con nota di PACE); b) che è infondata la questione di costituzionalità legata alla progressività della contribuzione alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., poiché la norma censurata non ha natura tributaria, non prevedendo una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico a copertura di pubbliche spese, bensì determinando un risparmio di spesa (sentenza n. 304 del 2013, cit.); c) che è parimenti infondato il prospettato contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 10 maggio 2012, n. 120, in *Argomenti dir. lav.*, 2012, 928, con nota di MEZZACAPO; *Giur. cost.*, 2012,*

1746, con nota di PESSI; *Riv. it. dir. lav.*, 2013, II, 130, con nota di TIMELLINI; 14 luglio 2006, n. 287 in *Foro it.*, 2007, I, 1353), allo scopo di verificare la legittimità delle norme in tema di trattamento economico dei dipendenti, occorre fare riferimento, non già alle singole componenti di quel trattamento, ma alla retribuzione nel suo complesso, dovendosi avere riguardo - in sede di giudizio di non conformità della retribuzione ai requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza - al principio di onnicomprensività della retribuzione medesima; che tale parametro, ex se considerato ed in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., non risulta violato, non incidendo le disposizioni in esame sulla struttura della retribuzione dei docenti universitari nel suo complesso, né emergendo una situazione che leda le tutele socio-assistenziali degli interessati e dunque l'art. 2 Cost.; d) che è insussistente l'ipotizzata lesione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, atteso che il legislatore può emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, sempre che tali disposizioni «non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto», situazione, quest'ultima, ritenuta, appunto, insussistente nella specie»;

- k) sulla erogazione di trattamenti pensionistici oltre il limite dell'importo annuo lordo riconosciuto al primo presidente della Corte di cassazione: Corte di giustizia UE, sez. VII, C-789/18, *AQ e altri* la quale ha dichiarato manifestamente irricevibili per estraneità al diritto UE le questioni rimesse dal T.a.r. per il Lazio, sezione I, ordinanza 4 dicembre 2018, n. 11756 (oggetto della News US in data 18 dicembre 2018) riguardanti la compatibilità, con l'ordinamento euro-unitario, dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), a norma del quale le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, limite che è costituito dall'importo annuo lordo di euro 240.000,00;
- l) sul trattamento retributivo dei magistrati (non suscettibile di essere inciso da manovre di contenimento del debito pubblico): Corte cost., 11 ottobre 2012, n. 223, (in *Foro it.*, 2012, I, 2896; *Dialoghi trib.*, 2012, 522, con nota di STEVANATO, VALLEBONA, LUPI; *Giur. it.*, 2013, 772, con nota di CICCONE; *Argomenti dir. lav.*, 2012, 1233, con nota di BONARDI; *Riv. giur. lav.*, 2013, II, 111, con nota di

MARINUZZI; *Giur. cost.*, 2012, 3293, con nota di PICCIONE; *Giur. it.*, 2013, 2470, con nota di PACE; *Diritti lavori mercati*, 2015, 153, con nota di TROJSI), la quale:

- 11) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21;
- 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013;
- 13) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;
- 14) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);

- m) sulla reiterazione del blocco della contrattazione collettiva nel settore del lavoro pubblico: Corte cost., 23 luglio 2015, n. 178 (in *Riv. nel diritto*, 2015, 1931, con nota di COSMELLI; *Guida al dir.*, 2015, 33, 86, con nota di PONTE; *Mass. giur. lav.*, 2015, 812, con nota di FRATINI; *Dir. relazioni ind.*, 2015, 1120 (m), con nota di FERRANTE; *Giur. it.*, 2015, 2703 (m), con nota di SCAGLIARINI; *Diritti lavori mercati*, 2015, 377 (m), con nota di ZOPPOLI; *Giur. cost.*, 2015, 1651, con nota di FIORILLO);
- n) sulla definizione di tributo quale prestazione coattivamente imposta: Corte cost., 14 marzo 2008, n. 64 (in *Foro it.*, 2008, I, 1033), secondo cui *“Per valutare la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost., occorre accertare, perciò, se la controversia devoluta ai giudici tributari abbia o no effettiva natura tributaria. E, a tal fine, non si può prescindere dai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per qualificare come tributarie le entrate erariali; criteri che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate, consistono nella doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante”*;
- o) sull’individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile: Corte cost., 22 giugno 1994, n. 264 (in *Foro it.*, 1995, parte I, 1126), secondo cui *“è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all’articolo 3 della Costituzione - «che implica l’esigenza di conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità» (Corte cost., 22 novembre 1991, n. 421 in *Giur. cost.*, 1992, 1509, con nota di BIANCO; *Dir. lav.*, 1992, II, 206, connota di GATTA) che all’inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l’ultimo periodo lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva): è, cioè, irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione;*
- p) in dottrina si vedano:
- p1) A. CORSETTI, in *Commentario all’ordinamento militare*, a cura di R. DE NICTOLIS – V. POLI – V. TENORE, Roma, 2011, Vol. VI, *Trattamento economico e previdenziale*, 221 ss.;
- p2) sul contributo di solidarietà, sul blocco delle retribuzioni dei magistrati, e specificamente sul ragionamento della Corte e sulle sue implicazioni in

ordine alla temporaneità dell'intervento normativo poi oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, cit., nonché sull'enunciazione della inderogabilità dei principi fondamentali anche in momenti di crisi economica: L. PACE, *La Corte costituzionale tra permanenza e superamento delle «meccaniche del giudizio di ragionevolezza»*, in *Giur. it.*, 2013,12, secondo cui nella sentenza n. 223 del 2012 relativa al trattamento economico dei magistrati, va segnalato quale avente particolare rilevanza il punto (13.3.1 del considerato in diritto) nel quale la Corte afferma che *“l'eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è, infatti, suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini necessitano”*, fermo restando il *“compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale”*, *“acquista particolare rilevanza se viene letto alla luce di altre sentenze emanate dalla Corte a partire dal 2010”*. A tali affermazioni è possibile ravvisare l'utilizzazione dell'argomento della crisi quale *“elemento esterno al bilanciamento, un presupposto di fatto e non di diritto”*.